

(N. 2330-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni colpite dalle alluvioni

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per l'esame dei provvedimenti
riguardanti gli alluvionati nella seduta del 30 aprile 1952 (V. Stampato N. 2620)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 MAGGIO 1952

Comunicato alla Presidenza il 14 maggio 1952

Nuova assegnazione di spesa per l'attuazione della legge 10 gennaio 1952, n. 9, concernente provvidenze in favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Puglie e Campania.

ONOREVOLI SENATORI. — Quando abbiamo votato la legge, che porta la data del 10 gennaio 1952, n. 9, il relatore di allora che è ancora quello di oggi rilevò che per i compiti cui la legge doveva provvedere i fondi stanziati di 20 miliardi erano certamente insufficienti.

Il ministro Aldisio rispose che la legge poteva considerarsi come una legge di pronto soccorso per i primi e più immediati aiuti, per quanto fosse ancora occorso si sarebbe provveduto e questo impegno venne consacrato nell'ultimo capoverso dell'articolo 6.

Ed oggi si provvede con uno stanziamento suppletivo di altri 50 miliardi.

La Commissione non ha che da approvare, ma desidera che il Governo presenti al Senato un elenco nel quale con una certa approssimazione si dia il dettaglio delle opere cui si provvede e della loro distribuzione tra le varie Regioni d'Italia colpite dalle alluvioni e dalle mareggiate.

La Commissione è anche favorevole a fissare un termine per le domande di concessione dei contributi per la ricostruzione degli edifici pubblici e di culto e delle case, ma chiede che l'onorevole Ministero riesamini questa posizione. Pare che le domande presentate sieno poche e che si vada molto a rilento. Interferiscono conflitti tra proprietari ed inquilini: i primi sono restii a sopportare qualunque aggravio. Il problema va perciò riesaminato nell'interesse superiore generale e soprattutto per la sicurezza delle abitazioni e la loro salubrità.

La Commissione desidera ancora conoscere i dati relativi alla costruzione di case a carattere economico per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto (lettera e), articolo 1 della legge).

Con queste riserve, la Commissione propone al Senato l'approvazione del disegno di legge.

MERLIN Umberto, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 lettera h) ed i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, debbono essere presentate all'Ufficio del genio civile competente per territorio entro il 31 dicembre 1952.

Art. 2.

In applicazione dell'articolo 6, ultimo comma, della legge 10 gennaio 1952, n. 9, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 50 miliardi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nella predetta legge.

Art. 3.

La spesa di cui al precedente articolo, sarà stanziata nello stato di previsione del Mini-

stero dei lavori pubblici per lire 20 miliardi nell'esercizio 1951-52 e per lire 30 miliardi nell'esercizio 1952-53.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo 2 si fa fronte con parte del ricavato del prestito pubblico autorizzato con legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio le occorrenti variazioni con propri decreti, con i quali saranno stabilite anche le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dall'esecuzione delle opere autorizzate con la legge 10 gennaio 1952, n. 9.